



CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA - REGGIO CALABRIA

ORDINANZA N° 13 /19

Il Capo del Circondario Marittimo di Reggio Calabria:

- VISTO: l'esito dell'accertamento effettuato da personale dipendente in data 13.03.19, con il quale è stato segnalato, in corrispondenza dell'ultimo tratto del molo di "sottoflutto" del porto di Bagnara Calabria, un fenomeno di insabbiamento dei fondali causato presumibilmente dai recenti piovaski della stagione invernale che hanno interessato il torrente posto a nord del predetto porto;
- VISTO il foglio prot. 8880 in data 05.03.19 di Locamare Bagnara Calabria, con il quale è stata segnalata l'opportunità di emanazione di apposito provvedimento ordinativo in considerazione della sopraccitata situazione;
- VISTO: il foglio n° 0010512 del 15.03.2019, con il quale l'Ufficio Locale Marittimo di Bagnara Calabria ha inteso interessare il Comune di Bagnara Calabria al fine di definire la quota aggiornata dei fondali interessati dall'insabbiamento in parola;
- CONSIDERATA: nelle more delle definizioni dei predetti fondali, la necessità di salvaguardare la tutela della pubblica e privata incolumità;
- VISTI: gli articoli 17, 30, e 81 del codice della navigazione, nonché l'art. 59 del relativo regolamento, parte marittima:

RENDE NOTO

CHE IL FONDALE MARINO ADIACENTE AI SEGUENTI TRATTI DI BANCHINA DEL PORTO DI BAGNARA CALABRIA:

- a) TRATTO DEL MOLO DI SOTTOFLUTTO CHE SI ESTENDE DAL FANALE ROSSO POSTO IN TESTATA DELLO STESSO MOLO, PER UNA LUNGHEZZA DI MT. 20 E AD UNA DISTANZA DI 10 MT. DAL CIGLIO BANCHINA
- b) TESTATA DEL MOLO PER UNA DISTANZA DI MT. 5 DAL CIGLIO BANCHINA;

RISULTA INTERESSATO DA UN FENOMENO DI INSABBIAMENTO COME MEGLIO EVIDENZIATO NELL'ALLEGATA PLANIMETRIA CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE ORDINANZA;

ORDINA

- ART. 1 Con decorrenza immediata e sino a nuovo ordine, nella porzione del molo di "SOTTOFLUTTO" del porto di Bagnara Calabria, indicata nel *rende noto* e descritta nella predetta allegata planimetria, è vietato l'ormeggio, la sosta ed il transito di natanti ed imbarcazioni di qualunque genere;
- ART. 2 I contravventori alla presente ordinanza sono puniti ai sensi degli articoli 1164 e 1174 del codice della navigazione e sempre che il fatto non costituisca diverso e/o più grave illecito.
- ART. 3 E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, che viene pubblicata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, attraverso gli organi di stampa, nonché l'inserimento alla pagina "ordinanze" del sito web www.guardiacostiera.gov.it/reggio-calabria.

Reggio Calabria, lì **20 MAR. 2019**

p. IL COMANDANTE
CA (CP) Giancarlo RUSSO t.a.
IL CAPO REPARTO TECNICO AMMINISTRATIVO
C.F. (CP) Matteo LO PRESTI

